

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 8277	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	X Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: Non specificato				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Taranto.				
2° Grado: la Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado ha disposto non farsi menzione della condanna inflitta a Pi., B. e Z. nei certificati del casellario giudiziario.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		X morte	

Fattispecie

Nel reparto Preparazione Minerali, Agglomerazione e Produzione calcare e calce dello stabilimento "X", erano in corso lavori di ripristino del braccio ruota di ripresa di una macchina combinata di messa a parco e ripresa minerale BM1, da parte di dipendenti della ditta "Y"s.r.l., cui tali lavori erano stati appaltati dalla "X". Contemporaneamente era impegnata, nella manutenzione di altri apparati della stessa macchina, anche una squadra di dipendenti della società "Z" e della stessa "X", nella quale operava D.P., che lavorava sul piano di campagna, nonchè F.P. e S.C. che si erano sistemati sul bilanciere della macchina a notevole altezza dal suolo. Nel corso dei lavori si verificava un collasso in due punti della macchina bivalente BM1 che a sua volta determinava un'azione autoscatenante delle colonne di sostegno del bilanciere che era meccanicamente collegato ad esso e sul quale stavano lavorando gli operai.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi:				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	X Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Il Supremo Collegio in punto di responsabilità per ingerenza insegna che il committente risponde penalmente degli eventi dannosi, comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dall'appaltatore, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità. Inoltre la Sezione 4 con la sentenza n. 5977 del 15/12/2005 ha stabilito che in caso di appalto di lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dal
--

